

✓

CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE II: AFFARI GENERALI-

TURISMO

N° Registro del Servizio 40/2019

CIG: Z4628C2C6B

N° Registro Generale 556

DATA ESECUTIVITÀ _____

N° ALBO 389 DEL 1.1 GIU, 2019

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE "FABIO CONCATO" IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI S. ANTONIO DA PADOVA DEL 13.06.2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **giugno** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Deliberazione della G. C. n. 69 del 31.05.2019 di approvazione del programma della Festa di S. Antonio da Padova, Patrono della città;

Considerato che nella Deliberazione è stato dato indirizzo a questo Settore per l'organizzazione a cura del Comune dello spettacolo musicale del 13 giugno, individuando lo stanziamento di € 18.600 necessari all'acquisizione delle prestazioni artistiche con assolvimento degli oneri SIAE;

Preso atto che l'ufficio turismo ha effettuato indagine di mercato informale acquisendo preventivi e disponibilità artistiche da parte di diverse agenzie;

Vista, in particolare, l'offerta pervenuta via mail in data 31.05.2019 ed assunta al protocollo generale con il nr. 7796 del 07.06.2019 dall'Agenzia VIP MUSIC con sede in Vibo Valentia fraz. Marina Viale delle Cooperative, s.n., legalmente rappresentata da Marramao Massimo, P.I. 02212150797, con la quale è stata proposta al costo complessivo di € 18.000,00 iva inclusa al 10%, le prestazioni artistiche del cantante Fabio Concato;

Vista la proposta di contratto da stipularsi nelle forme della scrittura privata con il soggetto affidatario, trattandosi di transazione di importo inferiore alla soglia minima comunitaria che definisce gli oneri a carico dell'affidatario e della stazione appaltante per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Dato atto:

- che è stata acquisita da parte della Società la dichiarazione attestante la sussistenza dei diritti di esclusiva territoriale e temporale per l'artista selezionato;

Ritenuta l'offerta rispondente alle esigenze dell'ente e il prezzo praticato congruo avuto riguardo alla tipologia della prestazione da rendersi;

Dato atto:

- che per la tipologia di servizi di natura artistica non sono presenti offerte nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e non sono attive Convenzioni Consip;

- che le prestazioni artistiche si caratterizzano per essere fondate sull'*intuitu personae* e quindi sulla peculiarità che solo la singola personalità artistica riesce ad esprimere;
- che le prestazioni artistiche richieste nella fattispecie sono temporanee e di natura creativa, artistica e di rilievo culturale e che pertanto i soggetti deputati all'esecuzione delle stesse possono essere individuati solo in relazione al possesso delle necessarie capacità artistiche ed alle esperienze specifiche possedute;

Considerato che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con propria deliberazione n. 64/2014, in merito al quesito se *“sia possibile procedere all'affidamento diretto mediante trattativa privata senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato artista curato in esclusiva da un'agenzia di spettacoli non iscritta al Mepa”* esprime risposta positiva, in quanto *“si deve rilevare come la prestazione artistica non possa rientrare di per sé nella materia dell'appalto di servizi, costituendo una prestazione di opera professionale disciplinata dall'art. 2229 c.c. Non sussistono pertanto, ab origine, le ragioni per l'applicazione del codice dei contratti pubblici alla fattispecie in esame. Quand'anche si dovesse ritenere che la medesima possa rientrare tra gli appalti di servizi, essa deve essere ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 57 comma 2 D. Lgs. 163/2016 - ora art. 63, comma 2, lettera b) punto 1, del D. Lgs. 50/2016 - che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. E' di tutta evidenza che l'infungibilità della prestazione artistica rende la medesima inidonea ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche...”*;

Dato atto che la realizzazione del suddetto evento rientra nella casistica richiamata dalla Corte dei Conti e sopra riportata, in quanto trattasi di spettacoli resi da operatore non iscritto al Mepa;

Visti:

il nuovo codice degli appalti approvato con il D. Lgs. 18.04.2016, - n. 50 nel testo integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016;

Richiamati:

- l'art. 63, comma 1, e comma 2, lettera b) punto 1, rubricato *“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”* del D. Lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione, quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

- l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che prevede che *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (...)”*;

Ritenuto pertanto, secondo quanto previsto dal citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016, potersi procedere all'acquisizione autonoma delle prestazioni artistiche in parola senza ricorrere alle forme di aggregazione alternativa previste dal medesimo codice degli appalti;

Rilevato che:

- la proposta artistica sopra indicata è meritevole di apprezzamento ed è in linea con quanto indicato nel progetto approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31.05.2019;

con la Società sono stati preventivamente determinati data, luogo, oggetto e compenso della prestazione artistica, nonché modalità e tempistiche di pagamento;

- sono state acquisite da parte della medesima sia la dichiarazione attestante l'assenza di condizioni ostative a negoziare con la pubblica amministrazione che la dichiarazione relativa al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13.08.2010, n. 136;

Dato atto che, conformemente alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il relativo affidamento è stato generato per via telematica il seguente CIG: Z4628C2C6B

Verificata la regolarità contributiva della ditta “VIP MUSIC” attraverso l'acquisizione del Durc prot. INPS_15775084;

Considerato che per lo svolgimento del concerto medesimo nonché degli altri appuntamenti inseriti nel programma dei festeggiamenti civili è necessario procedere al pagamento degli oneri SIAE;

Considerato che ai sensi dell'art. 180 della l. 633/1941, è attribuita alla SIAE in via esclusiva l'attività di intermediazione, per conto degli aventi diritto, dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e che nei compiti istituzionali della SIAE rientra l'attività di concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere tutelate nonché l'incasso dei proventi derivanti;

Preso atto che in tale ambito non si configurano attività economiche, di acquisizione di beni e servizi, riconducibili alle previsioni di cui alla legge 296/2006, commi 1175-1176 (DURC), né al D. Lgs. 33/2013, né alla l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con particolare riferimento all'art. 3 par. 3.6;

Ritenuto necessario procedere ad assumere l'impegno di spesa di € 600,00, per il pagamento degli oneri suddetti che saranno liquidati successivamente alla emissione della fattura da parte della SIAE;

Visto la Disposizione Sindacale di nomina di Responsabile di Settore, prot. 12655 del 02.10.2018 e successive proroghe;

Riconosciuta per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione e che il sottoscritto Responsabile non versa in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi nell'assumere il presente atto;

Ritenuto di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);

D E T E R M I N A

Impegnare la somma complessiva di € **18.600,00**, di cui € 18.000,00 iva inclusa per la realizzazione dello spettacolo musicale "Fabio Concato in concerto" in programma il giorno 13.06.2019 e € 600,00 iva inclusa, quali oneri SIAE per le manifestazioni civili in occasione della Festività del Santo Patrono, dando atto che la stessa trova imputazione, in ragione dell'esigibilità e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, **sul capitolo del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità**;

Affidare alla VIP MUSIC, con sede in Vibo Valentia fraz. Marina Viale delle Cooperative, s.n., legalmente rappresentata da Marramao Massimo, P.I. 02212150797, al costo complessivo di € **16.363,00** oltre iva, la realizzazione dell'evento concerto di Fabio Concato, sul quali vanta la titolarità di diritti di esclusiva territoriale e temporale, alle condizioni meglio precisate nell'offerta assunta al prot. 7796;

Approvare lo schema di contratto per l'affidamento dei servizi di prestazione artistica, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che in ottemperanza alle previsioni della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., si è proceduto alla generazione del CIG come riportato in premessa, all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché alla verifica della regolarità contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio per via telematica del Documento Unico di regolarità contributiva;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi a 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali.

A norma della Legge n. 267/00, si rende noto che il responsabile del Procedimento è il dott. Emilio Caruso.



Il Responsabile di Settore
(dott. Emilio Caruso)

VISTI ED ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ED
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi
dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (Testo
Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento Capitolo 3991/10 /PEG

Bilancio Corrente Esercizio - IMP.C. 284/1 - 285/1

Competenza 2019 Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata
dallo stanziamento sopra individuato che presenta la
situazione contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano Vigliatore)

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data 11-6-2019

Il Responsabile [Signature]

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 1.7 GIU. 2019 al 26 GIU. 2019



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

**Contratto per esecuzione di spettacolo/i e/o di prestazione
artistica in favore di Ente Pubblico**

Tra L'Ente Pubblico Comune di _____, in persona
del legale Rappresentante pro tempore ovvero in persona del responsabile di settore pro
tempore,

regolarmente autorizzato nei modi e nelle forme di legge, (in seguito denominato
Committente) e la **Vip Music**, con sede in Vibo Valentia fraz. Marina Viale delle
Cooperative s.n., Legale Rappresentante Massimo Marramao nato a Vibo Valentia il
16/12/1969

(in seguito denominata **Agenzia**), si conviene e si stabilisce quanto segue:

1. Oggetto e modalità di esecuzione

1.1. Il Committente affida all'Agenzia l'incarico di effettuare il seguente spettacolo e/o
prestazione artistica nel giorno, nel luogo, nelle ore e ad opera degli artisti avanti
specificati:

1.2. L'Agenzia svolgerà il suo incarico in piena autonomia, tecnica ed organizzativa,
senza alcun vincolo di subordinazione, negli orari e nei tempi che riterrà opportuni,
con apporto prevalentemente personale ed avvalendosi, ove lo ritenga opportuno,
del contributo di collaboratori.

2. Obblighi del Committente

2.1. Al momento della sottoscrizione del presente contratto il Committente dovrà avere
già, con regolare delibera dell'Organo responsabile, approvato il contratto e le
condizioni economiche previste.

2.2. Per l'esecuzione dello spettacolo e/o della prestazione artistica sarà corrisposto dal
Committente a titolo di compenso, ed a titolo di rimborso forfetario delle spese vive
sostenute, la somma di Euro _____
al netto degli oneri fiscali (I.V.A.) ed al netto di spese e competenze dovute alla
Società Autori ed Editori (SIAE), da versarsi a fronte di regolare fattura. Euro _____

- 2.3. Il Committente si obbliga a predisporre un palco, per l'esibizione artistica, avente larghezza e profondità rispettivamente 12mt x 10mt ed a fornire energia elettrica su tre fasi più neutro di potenza KWATT'S, 40-Camerini con servizi adeguati
- 2.4. Il committente si obbliga a fare tutto quanto possibile affinché nel luogo in cui si effettua lo spettacolo e/o prestazione artistica siano adottate le misure più opportune atte ad assicurare l'incolumità degli artisti e partecipanti e la protezione degli impianti di proprietà od in possesso dell'Agenzia; si obbliga altresì a predisporre adeguato servizio d'ordine.
- 2.5. Il palco di cui al precedente punto 2.3. deve essere allestito almeno ventiquattrore prima dell'ora di esecuzione dello spettacolo e/o della prestazione artistica.
- 2.6. Il Committente si obbliga a richiedere tempestivamente ogni necessaria autorizzazione ed ogni necessario permesso per consentire lo svolgimento della manifestazione artistica ed ad ottenere il nullaosta dalle autorità di Pubblica Sicurezza preposte e dagli organi della SIAE, sopportandone ogni onere.

3. **Obblighi dell'Agenzia**

- 3.1. L'Agenzia si impegna a far pervenire per tempo, eventuale disponibile materiale pubblicitario da distribuire, ovvero da affiggere al committente, il quale ne curerà a sue spese la distribuzione ed affissione.
- 3.2. L'Agenzia nella determinazione del compenso e del rimborso spese ha tenuto conto ed a posto a suo carico le spese per l'allestimento dello spettacolo e/o della prestazione artistica, per l'utilizzo e la fornitura degli impianti di illuminazione e di amplificazione posti sul palco.
- 3.3. L'Agenzia si obbliga ad eseguire lo spettacolo e/o la prestazione artistica con le modalità e nei tempi concordati, indicati al punto 1.1.

4. **Risoluzione del contratto**

- 4.1. Qualora per sopraggiunti ed imprevisti impegni radiofonici, televisivi, discografici, cinematografici, tournée all'estero, per malattia, infortunio od altro impedimento debitamente comunicato dagli artisti esecutori dello spettacolo e/o della prestazione artistica e/o dei tecnici incaricati dell'allestimento delle scene e/o degli impianti di illuminazione ed amplificazione non potesse essere eseguita la manifestazione artistica, il presente contratto sarà ritenuto nullo.
- 4.2. Nel caso la manifestazione artistica non possa venire effettuata a causa di maltempo, a causa di forza maggiore od a causa addebitabile al committente lo stesso sarà tenuto al pagamento a titolo di indennizzo della somma pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo convenuto; L'importo pattuito sarà pagato per intero dal Committente nel caso in cui la manifestazione artistica sia regolarmente iniziata e

portata a termine almeno fino alla metà dello svolgimento previsto; Gli importi predetti saranno corrisposti con le modalità di cui al punto 2.2.

- 4.3. Nel caso la manifestazione artistica non possa venire effettuata per causa addebitabile all' Agenzia la stessa sarà tenuta al pagamento a titolo di indennizzo della somma pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo convenuto.
- 4.4. La sottoscrizione del presente contratto da parte del Committente obbliga lo stesso all' esecuzione immediatamente, l'obbligo dell' Agenzia sorge qualora nelle ventiquattrore successive non abbia comunicato il suo recesso.

5. Riprese Radiotelevisive

- 5.1. Sono vietate le riprese televisive (anche a circuito chiuso) e cinematografiche, le riproduzioni di qualsiasi genere. Il Committente si impegna a fare osservare tale divieto, la cui inosservanza rende responsabile il committente del risarcimento dei danni.


6. Foro competente

- 6.1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione o esecuzione del contratto nonché per ogni altra ad esso inerente o connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vibo Valentia.

Letto, confermato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed in calce addi.

**L' Agenzia
Vip Music**

Il Committente


VIP MUSIC di MASSIMO MARAMBA
Produzione - Distribuzione - Organizzaz. Spettacoli - Gestione
e Servizi per il Tempo Libero - Arte e Cultura - Pubblicità
Sede: Viale delle Cooperative, s.n.c.
Tel./Fax 0963.572867 - 89811 VIBO MARINA (VV)
P. IVA 02212150797 - vipmusicmm@tiscalinet.it

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1341 e 1342 Codice civile le parti dichiarano di aver letto ed approvato tutte le clausole del contratto e specificatamente le clausole di cui ai punti 1-2-3-4-5 e 6 ed ai loro sotto punti.

**L' Agenzia
Vip Music**

Il Committente


VIP MUSIC di MASSIMO MARAMBA
Produzione - Distribuzione - Organizzaz. Spettacoli - Gestione
e Servizi per il Tempo Libero - Arte e Cultura - Pubblicità
Sede: Viale delle Cooperative, s.n.c.
Tel./Fax 0963.572867 - 89811 VIBO MARINA (VV)
P. IVA 02212150797 - vipmusicmm@tiscalinet.it